

Disciplinare di servizio per lo svolgimento delle attività di controllo degli impianti termici Modifiche ed integrazioni.

L'anno duemilasedici, il giorno 10 del mese di Marzo in Pistoia, nella sede del Servizio Edilizia Pubblica, Energy Manager e Progetti Speciali in Via XXVII Aprile n°17, con la con la presente privata scrittura da valere in ogni miglior modo di ragione o di legge,

TRA

L'Arch. Nicola Stefanelli, nato a Montecatini Terme (PT) il 25 Luglio 1968, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Pistoia (C.F. n. 00108690470), che rappresenta in qualità di Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica, Energy Manager e Progetti Speciali;

E

Il Dott. For. Roberto Fedeli, nato a San Marcello P.se (PT) il 29 settembre 1953, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della Provincia di Pistoia (C.F. n. 00236340477), che rappresenta in qualità di Dirigente del Servizio Energia e Sistema dei Controlli;

E

L'Avv. Michele Esposito, nato a Pistoia il 19 ottobre 1976, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente di Publiccontrolli s.r.l. (C.F. 00528540479) con sede in Pistoia, Viale Adua n. 450,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto del disciplinare

1 - Oggetto del presente atto è la disciplina delle attività di controllo degli impianti termici in conformità delle leggi vigenti che viene affidato in esclusiva dalla Provincia di Pistoia e dal Comune di Pistoia, d'ora innanzi denominato "Provincia" e "Comune", a Publiccontrolli s.r.l. d'ora innanzi denominata "Gestore", che accetta.

2 - il servizio comprende lo svolgimento delle attività di controllo degli impianti termici e relativi vani ai fini del contenimento energetico in conformità delle leggi vigenti.

3 - il servizio comprende, inoltre, la costituzione e successivi periodici, aggiornamenti del catasto degli impianti termici soggetti al controllo di cui al precedente punto 1, nonché la trasmissione dei suddetti dati alla Provincia ed al Comune con cadenza biennale.

4 - il servizio comprende la redazione e la trasmissione alla Provincia ed al Comune, entro e non oltre il 30 novembre di ogni secondo anno di esercizio, di una relazione con le caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici presenti sul territorio di competenza con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati.

Art. 2 - Durata

1 – L'affidamento del servizio ha una durata di anni 20 (venti), decorrenti dalla data della sottoscrizione del primo Contratto di Servizio e cioè dalla data del 9.8.2002.

2 - Il presente disciplinare verrà adeguato alle eventuali norme modificative delle disposizioni vigenti in materia al momento della loro entrata in vigore.

Art. 3 - Obblighi del Comune e della Provincia

1 - Ai fini dell'istituzione del catasto degli impianti termici il Comune e la Provincia provvederanno a comunicare al Gestore tutti quei dati ritenuti necessari e concordati con il Gestore stesso ai fini dell'applicazione delle vigenti normative; i dati saranno trasmessi al Gestore su supporto informatico e con

tracciato record concordato e standardizzato tra Gestore, Comune e Provincia; annualmente il Comune e la Provincia provvederanno a comunicare al Gestore quegli aggiornamenti dovuti alla realizzazione di nuovi impianti o a ristrutturazione, così come previsto dalle vigenti normative.

2 - il Comune e la Provincia di Pistoia potranno individuare le forme di promozione della formazione e le modalità adeguate a garantire la professionalità dei manutentori e degli installatori degli impianti oggetto del presente disciplinare, sentite le Associazioni di Categoria.

3 - il Comune di Pistoia nei casi in cui ricorrano gli estremi provvede, previa comunicazione da parte del Gestore, all'adozione di provvedimenti di chiusura, sanzione o limitazione dell'esercizio degli impianti interessati; la Provincia di Pistoia provvede nei casi in cui ricorrano gli estremi, previa comunicazione da parte del Gestore, a trasmettere i nominativi ai Sindaci dei Comuni interessati, per la restante parte del territorio, per la adozione dei provvedimenti di cui sopra.

4 - il Comune e la Provincia comunicheranno preventivamente al Gestore modifiche ai regolamenti comunali e provinciali inerenti direttamente o indirettamente, il servizio reso dal gestore, acquisendone parere non vincolante.

5 - il Comune e la Provincia si riservano la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, lo svolgimento delle visite e le modalità di esecuzione delle stesse.

6 - il Comune e la Provincia provvederanno alla trasmissione al Gestore di tutte le dichiarazioni ricevute relative alle nomine, revoche, dimissioni d'incarico e variazioni dei Terzi Responsabili i quali hanno l'obbligo, entro trenta giorni, di comunicare le suddette dichiarazioni al Comune di competenza secondo quanto disposto dalle leggi vigenti; tali dichiarazioni potranno anche essere inviate direttamente al gestore.

7 - al fine di consolidare l'istituzionalità rappresentata dal Gestore, il Comune e la Provincia autorizzano il suddetto all'inserimento e alla stampa dei propri loghi nelle varie comunicazioni con l'utenza.

Art. 4 - Obblighi del gestore

1 - Il Gestore si impegna, per l'intera durata del presente disciplinare, ad effettuare i controlli per accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici installati nell'intero territorio provinciale, nonché per verificare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, al fine di dare adempimento al Piano Energetico Nazionale ed al Piano Energetico Regionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, che in base delle vigenti normative risultano nella titolarità delle funzioni del Comune e della Provincia.

2 - Il Gestore si impegna ad espletare il servizio secondo i principi, le modalità e le procedure contenuti nel "Regolamento per la disciplina dei controlli di rendimento della combustione e dello stato di esercizio e manutenzione" approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Pistoia n. 251 del 20 novembre 2000, integrato e rettificato con delibera di c.c. n. 36 del 25.2.2008 e del Consiglio Provinciale della Provincia di Pistoia n.428 del 27.12.2007 e già quanto previsto al successivo articolo 5 e loro successive modifiche ed integrazioni.

3 - Al fine di assicurare la tutela dei consumatori e degli utenti, il Gestore si impegna a garantire l'informazione, la sensibilizzazione e l'assistenza mediante gli strumenti che esso riterrà più opportuni e comunque secondo le vigenti normative.

4 - Il Gestore si impegna a riscuotere eventuali crediti dovuti con le modalità previste dal Codice Civile, dalle vigenti normative in materia e, qualora sia ritenuto necessario, attivarsi con campagne di recupero credito;

5 - Il Gestore si impegna ad osservare nei limiti di propria competenza tutte le norme ed i regolamenti pubblici vigenti in materia.

6 - Il Gestore assicurerà ogni garanzia a copertura dei rischi di responsabilità civile per i servizi svolti con decorrenza dall'inizio della convenzione e terrà sollevati ed indenni il Comune e la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a questi o a terzi in conseguenza o in dipendenza della gestione del servizio disciplinato dal presente disciplinare.

7 - Il Gestore, alla scadenza dell'affidamento del servizio, avrà il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti al periodo della propria gestione, nonché consegnare, previa sottoscrizione di apposito verbale, archivi e documenti al Comune ed alla Provincia, nonché materiale ed attrezzature dietro corresponsione del loro valore industriale.

8 - Il Gestore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

9 - Il Gestore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti della vigente normativa.

10 - Il Gestore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro, negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

11 - Il Gestore, nel caso in cui il Comune e la Provincia si trovino in condizioni di deficitarietà strutturale, è obbligato a ridurre le spese di personale uniformandosi a quanto stabilito negli specifici atti di indirizzo degli enti locali affidatari.

12 - Il Comune e la Provincia, al fine di valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza, potrà richiedere, periodicamente, al Gestore campionature presso l'utenza stessa tese ad accertare il grado di correttezza e professionalità degli operatori dello stesso Gestore.

Art. 5 - Modalità di espletamento del Servizio

1 - Considerato che l'art. 10 comma 3 lett. c), del DPR 74/13 e successive modifiche prevede che il Servizio oggetto del presente disciplinare sia a carico degli utenti, il Servizio stesso verrà espletato dal Gestore sulla base delle tariffe di cui al successivo punto 7.

2 - Nel caso in cui il Responsabile di impianto rifiuti di consentire l'accesso all'ispettore verrà invitato a desistere avvertendolo che tale atteggiamento configura il sospetto di non conformità delle installazioni e degli impianti alle norme di sicurezza e della responsabilità penale prevista per il reato di cui all'Art. 340 c.p. (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica). Ove persistano atteggiamenti di rifiuto oppure il responsabile dell'impianto si renda irreperibile al secondo appuntamento il Gestore trasmetterà, per i provvedimenti del caso, un elenco dei nominativi e copia dei relativi verbali al Comune o alla Provincia, in base alle relative competenze. Tale documentazione sarà quindi trasmessa, entro 30 giorni dalla data di rifiuto.

3 - Nel caso in cui il Gestore riscontri deficienze dell'impianto tali che possano causare grave ed immediato pericolo per la incolumità degli occupanti dell'unità immobiliare interessata e/o di terzi dovrà richiedere all'occupante stesso l'immediata disattivazione dell'impianto, comprovata da apposito verbale sottoscritto dalle parti, il Gestore dovrà comunicare altresì con la massima urgenza il fatto all'Autorità competente per il conseguente intervento.

4 - Sia nel caso in cui il Gestore riscontri direttamente deficienze dell'impianto, sia che tali deficienze si desumano dai rapporti di controllo tecnico presentati, qualora le stesse non determinano grave ed immediato pericolo per la incolumità degli occupanti della unità immobiliare interessata e/o terzi, il Gestore dovrà prescrivere all'occupante dell'unità immobiliare interessata l'adeguamento dell'impianto e/o delle strutture murarie a quanto previsto dalle norme vigenti stabilendo un termine di 90 giorni come previsto dal "Regolamento per la disciplina dei controlli di rendimento della combustione e dello stato di esercizio e manutenzione", entro cui l'utente comunicherà al Gestore l'avvenuta esecuzione con la presentazione della necessaria documentazione. Se l'utente non invierà tale documentazione entro il termine suddetto il gestore provvederà a trasmettere allo stesso una lettera di sollecito, con la quale saranno concessi ulteriori 30 giorni per provvedere alla risoluzione delle non conformità e all'invio della documentazione richiesta.

5 - Nel caso in cui il soggetto non ottemperi alle prescrizioni di cui al punto 4 il fatto verrà segnalato all'Autorità competente per il conseguente intervento.

Art. 6 - Rapporto con altri enti o gestori

1 - Il Comune e la Provincia delegano e concedono al Gestore, nel rispetto comunque dei criteri di esercizio del controllo analogo previsti dalle normative vigenti di trattare con altri enti o gestori per eventuali accordi di espletamento del servizio, a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle in conformità delle direttive impartite, purché da quanto sopra non derivino danni o carenze di quantità e/o qualità al servizio.

2 - Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la Provincia e Gestore per effetto dei rapporti posti in essere dal Gestore con altri Gestori e/o Enti sarà competente il foro di Pistoia.

Art. 7 - Tariffe

1 - Autocertificazioni

Impianti con generatore di calore a fiamma:

impianti fino a 35 kW	€	15,00
impianti tra 35,1 kW e 100 kW	€	20,00
impianti tra 100,1 kW e 350 kW	€	70,00
impianti sopra 350 kW	€	90,00

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore:

impianti fino a 100 kW	€	13,00
impianti superiori a 100 kW	€	20,00

Impianti alimentati da teleriscaldamento:

€ 2,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al dlgs 192/2005.

Impianti cogenerativi:

impianti fino a 100 kW	€	16,00
impianti tra 100,1 kW e 350 kW	€	21,00
impianti sopra 350 kW	€	30,00

2 - Ispezioni con oneri a carico utente:

Impianti con generatore di calore a fiamma:

impianti fino a 35 kW	€	120,00
impianti tra 35,1 kW e 100 kW	€	140,00
impianti tra 100,1 kW e 350 kW	€	200,00
impianti sopra 350 kW	€	250,00
per ogni generatore oltre al primo	€	60,00

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore:

impianti fino a 100 kW	€	130,00
impianti superiori a 100 kW	€	200,00

Impianti alimentati da teleriscaldamento:

€ 120,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al d.lgs. 192/2005

Impianti cogenerativi:

impianti fino a 100 kW	€	160,00
impianti tra 100,1 kW e 350 kW	€	210,00
impianti sopra 350 kW	€	300,00

Le tariffe sopra riportate sono da intendersi comprensive dell'aliquota I.V.A. come per legge.

3 - Modalità di pagamento. In caso di invio del rapporto di controllo tecnico (certificazione), il responsabile di impianto dovrà versare anche l'onere a favore del Gestore in base alle tariffe indicate al punto 1; il pagamento sarà comprovato dalla specifica attestazione di versamento che dovrà essere presentata contestualmente ai rapporti di controllo tecnico. Può far fede dell'avvenuto pagamento l'apposizione di bollino concordato con il gestore. In caso di impianti sottoposti ad ispezione l'utente dovrà provvedere al versamento richiesto prima dell'ispezione, esibendo in quella sede la relativa ricevuta di pagamento ovvero pagando all'atto dell'ispezione stessa mediante moneta elettronica secondo modalità che saranno rese disponibili e comunicate dal soggetto gestore. Qualora non venga effettuato il versamento dovuto entro i termini e le modalità appena citate, il Gestore, mediante campagne di recupero credito, inviterà il responsabile dell'impianto ad ottemperare, nei termini e con le modalità indicate; in carenza il Gestore provvederà ad attivare tutte le azioni previste dalle vigenti normative.

Art. 8 - Carta dei servizi

1 - Entro 6 mesi dalla stipula del presente disciplinare il Gestore predisporrà una revisione della carta dei servizi che, approvata dal Comune e dalla Provincia, costituirà parte integrante e sostanziale del presente atto e parametro di riferimento per la valutazione di eventuali irregolarità/disfunzioni nel servizio.

2 - Il Gestore ha l'obbligo di comunicare preventivamente a Comune e Provincia ogni successiva variazione della carta dei servizi. La carta dei servizi va aggiornata ed approvata dal Comune e dalla Provincia ogni 5 anni ovvero su proposta del Gestore, ogni qualvolta ne ravvisi l'esigenza e/o l'opportunità.

Art. 9 - Servizi accessori, integrativi e complementari

1 - La società è autorizzata ad utilizzare le risorse umane, materiali e finanziarie di cui dispone, per la realizzazione di servizi accessori, integrativi e complementari di quelli di cui all'articolo 1 della presente convenzione, purchè ciò non pregiudichi in alcun modo gli utenti dei servizi principali. Tali servizi consistono in:

- svolgimento delle attività di verifica e collaudo tecnico degli impianti termici, idraulici e di distribuzione, anche riguardo ai requisiti di sicurezza e di salute per l'uso, secondo le disposizioni di legge vigenti, in particolare nei settori di edilizia, industria, civile, terziario e servizi;
- formazione ed aggiornamento professionale del personale destinato ad effettuare i controlli cui ai punti precedenti;
- svolgimento, anche a mezzo terzi, in quanto consentito dalla legge o regolamento, delle attività connesse con i punti precedenti, ed in particolare nel campo del risparmio energetico, della formazione ed aggiornamento professionale e del controllo ed ispezione degli impianti termici e relativi vani tecnici;
- promozione e realizzazione di studi, ricerche, analisi, consulenze ed assistenza tecnica nei settori oggetto dell'attività societaria;
- svolgimento d'ogni altra attività complementare, sussidiaria e/o strumentale al conseguimento dell'oggetto e dei fini sociali, anche avvalendosi del contributo e della collaborazione dei soci.

2 - i prezzi di cessione di servizi accessori, integrativi e complementari sono determinati dalla società in conformità delle direttive emanate dalle Amministrazioni Comunali e Provinciali.

Art. 10 – Garanzie, sanzioni e risoluzioni delle controversie

1- Alla sottoscrizione del presente disciplinare il Gestore provvederà alla emissione di una fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n°385 di durata biennale senza tacito rinnovo ed eventuale possibilità di rinnovo da parte del fideiussore.

2 - La fidejussione sarà emessa per un importo pari al 10% del fatturato medio annuo previsto del Gestore pari ad € 552887,00 ed aggiornato ogni anni 2 (due).

3 - Nel caso di colpa grave del Gestore, che abbia prodotto gravi forme di disservizio, il Comune e la Provincia potranno intimare per iscritto di rimediare l'omissione o la negligenza. Se il Gestore trascurerà di adeguarsi entro un termine ragionevole, il Comune e la Provincia avranno la facoltà di assumere la Gestione di quella parte del servizio e/o completare, le verifiche stipulando apposite convenzioni con soggetti e/o organismi abilitati con onere a carico del Gestore stesso.

4 - Il Comune e la Provincia avranno il diritto alla revoca della gestione del servizio e quindi alla rescissione del presente disciplinare:

- a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
- b) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione dei servizi;
- c) in caso di interruzione di servizi per una durata superiore a 10 giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore;
- d) in caso di ripetute e gravi inadempienze ai disposti del presente disciplinare;
- e) al venir meno dei requisiti di controllo analogo e/o della quota di partecipazione del Comune e/o della Provincia al capitale della società.

5 - Il Comune e la Provincia a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti b, c e d.

6 - Nel caso di revoca della gestione, il Comune e la Provincia rileverà gratuitamente tutti gli impianti, archivi e macchinari, indistintamente e nessuno escluso, afferenti i servizi oggetto della gestione.

7 - Rimane comunque facoltà del Comune e della Provincia attingere alla fidejussione in essere per la rifusione di spese, oneri e danni subiti per dolo, incuria o mancanza del Gestore.

Art. 11 Vigilanza del Comune e della Provincia

1 - Il Comune e la Provincia hanno facoltà di fare ispezioni con propri incaricati dei servizi in relazione alle norme di sicurezza e della buona tecnica.

2 - Eventuali deficienze saranno notificate al Gestore, che dovrà provvedere ad eliminarle nel più breve tempo possibile, salvo casi di forza maggiore.

3 - Il Comune e la Provincia potranno altresì effettuare i controlli e le verifiche tecniche ritenute opportune nel corso dell'espletamento dei servizi affidati.

Art. 12 - Obbligo della continuità del servizio

1 - L'esecuzione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa salve comprovate cause di forza maggiore.

2 - Il Gestore è tuttavia autorizzato a sospendere temporaneamente il servizio per motivi di sicurezza o altre cause eccezionali, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Sindaco mediante idonee e capillari forme di informazione e pubblicizzazione.

Art. 13 - Domicilio

1 - il Gestore elegge proprio domicilio in Pistoia, Viale Adua n. 450, il Comune presso la Casa Municipale e la Provincia presso la Sede Provinciale.

Art. 14 – Riscatto

Il Comune e la Provincia avranno la facoltà di riscatto ai sensi delle vigenti normative, ma comunque non prima della scadenza del decimo anno dalla prima sottoscrizione del contratto.

Art. 15 – Disposizioni finali

1- Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del "Comune", della "Provincia" e del "Gestore" in parti uguali che se le assumono senza diritto a rivalsa.

2- Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 in data 26.04.1996 a cura e spese della parte richiedente.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il Comune di Pistoia - Arch. Nicola Stefanelli

FIRMATO DIGITALMENTE

Per la Provincia di Pistoia - Dott. For. Roberto Fedeli

FIRMATO DIGITALMENTE

Per Publiccontrolli s.r.l. - Il Presidente Avv. Michele Esposito

FIRMATO DIGITALMENTE
